

COMUNE DI CASALSERUGO
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel comune. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. *L'aliquota è determinata nella misura unica dello 0,8%;*

Articolo 3

ESENZIONI

1. *Viene fissata una soglia di esenzione per redditi fino ad euro 10.000,00;*
2. La predetta soglia deve intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" tenuto conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" come previsto dall'art.1 comma 11, del D. L. n. 138/2011.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs.n. 360/1998 e successive modificazioni. Le aliquote da applicarsi ai fini della determinazione dell'acconto e la soglia di esenzione, sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Articolo 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si provvede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (sia in acconto che a saldo) del tributo in oggetto, il comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. 471, 472, 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interesse di legge.

Articolo 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.